

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia – Capitale sociale € 896.176.662 i.v. – Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Assicurazione Multirischio in Viaggio e Annullamento

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche e limitazioni della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischi a copertura di un viaggio avente come luogo di partenza una località ubicata in Italia ed effettuato dall'Assicurato a scopo turistico, di studio o d'affari, entro la durata massima di 30 giorni, incluso le tratte in congiunzione ed il viaggio di ritorno. La polizza è dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia con un'età pari o inferiore a 74 anni al momento dell'acquisto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Spese mediche urgenti e non procrastinabili conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa. La garanzia opera per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera
- ✓ Assistenza 24 h su 24 alla persona in viaggio, incluso il trasferimento e rientro sanitario organizzato e il prolungamento del soggiorno
- ✓ Assistenza legale all'estero
- ✓ L'importo della penale per annullamento o modifica del viaggio addebitato all'Assicurato, e purché assicurati per il medesimo viaggio anche ai suoi familiari e compagni di viaggio, in caso di:
 - malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un familiare o del Socio/Contitolare, dell'unico compagno di viaggio;
 - quarantena, su ordine del medico curante, che ricada sull'Assicurato o su un compagno di viaggio;
 - danni materiali alla casa, citazione o convocazione in tribunale, licenziamento o sospensione dal lavoro dell'Assicurato stesso (opzionale)
- ✓ Danni materiali al bagaglio, agli effetti personali e/o ai documenti d'identità in caso di furto, rapina, scippo, perdita e danneggiamento (opzionale)
- ✓ Spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette o abbigliamento strettamente necessario in caso di ritardata (oltre 12 ore) consegna del bagaglio (opzionale)
- ✓ Rimborso o indennizzo in caso di interruzione del viaggio, ritardata partenza o rinuncia al viaggio, mancata partenza e perdita della coincidenza (opzionale)

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto, una limitazione o uno sconsiglio emessi da una autorità pubblica competente al momento della partenza e/o dell'acquisto della polizza
- ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali
- ✗ Sinistri derivanti da eventi prevedibili o noti all'Assicurato al momento della stipula della polizza, eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Viaggi che prevedono la pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
- ✗ Sinistri derivanti da condizioni mediche, relative a malattia o infortunio, preesistenti e note all'Assicurato
- ✗ Viaggi che prevedono attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto
- ✗ Viaggi che prevedono attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- ✗ Viaggi effettuati allo scopo di praticare qualsiasi Sport Invernale;
- ✗ Viaggi per i quali l'Assicurato ha ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un medico, o, comunque, con malattie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici e/o cure dentarie o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;
- ✗ Viaggi in cui, alla data di prenotazione (o Data di acquisto della Polizza, se successiva) l'Assicurato o il compagno di viaggio fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo all'annullamento, modifica o all'interruzione del viaggio, o ad un Sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza;
- ✗ Viaggi il cui luogo di destinazione sia situato entro 50 km dalla residenza o domicilio dell'Assicurato.
- ✗ Sinistri derivanti da Malattia Preesistente;
- ✗ Sinistri derivanti da mancata assunzione di farmaci o alla scelta dell'Assicurato di non seguire una cura raccomandata e prescritta o richiesta dal medico;

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata entro le ore 24.00 del giorno antecedente la data di inizio del viaggio (data di partenza)
 - ! Il numero massimo di assicurati per singola polizza è pari a 9
 - ! Nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata oltre le ore 24.00 del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso inizi entro 30 giorni dalla data di acquisto della polizza, affinché la garanzia annullamento del viaggio operi per le cause di infortunio e malattia, è necessario almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea
 - ! I massimali variano a seconda dell'opzione scelta dall'Assicurato e le singole garanzie possono essere soggette ad un sottolimito di indennizzo o all'applicazione di una franchigia
- Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa è valida per la destinazione scelta in fase di richiesta del preventivo ed indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La copertura non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, Crimea



Che obblighi ho?

- Alla stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione da parte dell'Assicuratore del rischio da assicurare; comunicare inoltre se sono state stipulate o sono in vigore altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. Inoltre, prima dell'inizio del periodo assicurativo e alle eventuali ulteriori scadenze prestabilite, pagare il premio. Per le garanzie di Assistenza in Viaggio, assistenza legale e per la copertura delle spese mediche, ai fini della gestione del sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero + 39 06 42 11 53 15 prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale. Denunciare il sinistro all'Assicuratore il prima possibile e comunque entro 30 giorni dal rientro in Italia, nelle modalità previste in polizza per ogni singola garanzia, mettendo a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle verifiche del caso. In caso di sinistro relativo alla garanzia Rimborso della penale per annullamento del viaggio, denunciarlo all'Assicuratore entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento, previa comunicazione al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio, prima di contattare Chubb e comunque prima della partenza del viaggio



Quando e come devo pagare?

La polizza può essere acquistata on line entro le ore 24:00 del giorno antecedente la "Data di inizio della copertura" pagando il premio in un'unica soluzione mediante carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie Spese Mediche e rimpatrio sanitario, Assistenza in Viaggio, interruzione del viaggio, Smarrimento, danneggiamento o furto del Bagaglio, smarrimento o furto del passaporto/patente e ritardata partenza decorrono dalla data di inizio del viaggio e rimangono operative fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di fine della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione.

Le garanzie annullamento o modifica del viaggio operano a partire dalla data di acquisto della polizza e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la data di partenza indicata nel Certificato di Assicurazione.

Le garanzie di ritardata consegna del bagaglio, rinuncia al viaggio, mancata partenza e perdita della coincidenza decorrono dal momento dell'inizio del viaggio di andata e rimangono operative fino al termine del viaggio di andata stesso.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa comunque automaticamente senza obbligo di disdetta alla data indicata nel Certificato di Assicurazione.

L'Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza e comunque prima della data di partenza qualora quest'ultima sia prima del termine dei 14 giorni, comunicando la volontà di recedere attraverso una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: On line <https://contactus.chubb.com>
- telefono: numero verde - 800 199 809; dall'estero - 02 87345409
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE - Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 - 20124 Milano.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia – Capitale sociale € 896.176.662 i.v. – Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com –P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali indicati, in base al piano scelto dall'Assicurato (Italia, Europa, Mondo), nella Tabella delle garanzie/prestazioni e dei massimali presente nelle Condizioni di Assicurazione (pag. 10-13).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

- Annullamento o modifica del viaggio
- Protezione Bagaglio ed Effetti Personali
- Inconvenienti di Viaggio



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- ✘ Sinistri derivanti da malattia tropicale per la quale l'Assicurato non è stato vaccinato o non ha seguito la profilassi medica consigliata dal Ministero della Salute Italiano o richiesta dalle autorità del paese di destinazione, eccetto i casi i cui ci sia una dichiarazione del medico curante che certifichi l'impossibilità dell'Assicurato ad essere vaccinati o a prendere il farmaco, per motivi medici;
- ✘ Sinistri derivanti da qualsiasi Malattia Trasmissibile, effettiva o sospetta, che si traduca in restrizioni che impattano sul viaggio assicurato introdotte o messe in atto da parte di qualsiasi fornitore del servizio turistico (vettore, tour operator, agente di viaggio o struttura ricettiva) o di qualsiasi governo o ente governativo. La presente esclusione non si applica alle sezioni "Spese mediche e Rimpatrio Sanitario" e "Assistenza in Viaggio";
- ✘ Sinistri derivanti da malattie psichiche, ansia, stress, fobia, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;
- ✘ Sinistri derivanti da Catastrofi Naturali;
- ✘ Sinistri derivanti da esplosioni nucleari, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- ✘ Sinistri derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- ✘ Sinistri derivanti da atti illegali;
- ✘ Sinistri derivanti da abuso di alcolici/droghe o abuso di psicofarmaci non prescritti, anche se classificati come legali nel paese in cui si sta viaggiando
- ✘ Sinistri derivanti da suicidio, tentato suicidio, autolesionismo;
- ✘ Sinistri derivanti da atti di temerarietà (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- ✘ Sinistri derivanti da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, terrorismo;
- ✘ Sinistri derivanti da fallimento di un tour operator, di un agente di viaggio, di un vettore addetto al trasporto delle persone, di una struttura ricettiva (es. hotel), di un agente per la biglietteria o dell'organizzatore del viaggio o di escursioni o cancellazione della prenotazione da parte di uno di questi soggetti;
- ✘ Sinistri derivanti da quarantene generalizzate o estese ad una parte o a tutta la popolazione o area geografica, nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;
- ✘ Sinistri derivanti da dolo e colpa grave.

Relativamente alla garanzia Spese mediche sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Cure riabilitative
- ✘ Acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici

- ✗ Cura o eliminazione di difetti o malformazioni congenita, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie non conseguenti ad infortunio, o dopo aver ricevuto una prognosi terminale
- ✗ Acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto
- ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di qualsiasi sport invernale
- ✗ Sinistri provocati o dipendenti da parto naturale o con taglio cesareo, da interruzione volontaria della gravidanza, da stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio
- ✗ Costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly)
- ✗ Costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- ✗ Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazione conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio
- ✗ Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili

Relativamente alla garanzia Assistenza in Viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa
- ✗ Tutte le prestazioni ove le Autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra
- ✗ Casi in cui l'Assicurato, o chi per esso, disattenda le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa, o rifiuti il trasporto/rientro sanitario
- ✗ Costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly)
- ✗ Costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- ✗ Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazione conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio

Relativamente alla prestazione Trasferimento e rientro sanitario sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscono la continuazione del viaggio
- ✗ Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali
- ✗ Tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato

Relativamente alla prestazione Trasferimento e rientro con un familiare assicurato sono inoltre escluse le spese di soggiorno del familiare.

Relativamente alle prestazioni Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato e Prolungamento del soggiorno dei Familiari e di un Compagno di viaggio sono inoltre escluse le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Relativamente alla prestazione Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato sono inoltre escluse le spese di soggiorno del familiare.

Relativamente alla garanzia Assistenza legale sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa
- ✗ Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Impresa
- ✗ Quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Impresa
- ✗ Casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria

Relativamente alla garanzia Rimborso della penale per annullamento del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ qualunque tipo di patologia cardiaca o cancro che colpisca una persona da cui dipende il viaggio dell'Assicurato, diagnosticata prima della prenotazione del viaggio (o dell'inizio del Periodo di Assicurazione, se successivo) e da cui potrebbe derivare una valida causa di annullamento del viaggio;
- ✗ citazione o convocazione in Tribunale nel caso in cui l'Assicurato o il Compagno di viaggio siano convocati come testimoni/consulenti o se la loro professione prevede regolarmente la presenza in Tribunale;
- ✗ licenziamento o sospensione dal lavoro:
 - nel caso in cui l'Assicurato o il Compagno di viaggio fossero già disoccupati o se l'evento fosse ragionevolmente prevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
 - volontario o per giusta causa;
 - in caso di lavoratore autonomo o con partita IVA;
- ✗ eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare il proprio viaggio, al di fuori dei casi elencati nel paragrafo "Oggetto della copertura".
- ✗ volontaria decisione di annullare il viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia elencato nel paragrafo "Oggetto della copertura".
- ✗ mancato rilascio del passaporto, del visto e del permesso necessario per partire in viaggio.
- ✗ Eventuali oneri o spese dovuti a:
 - ✗ ritardo nel comunicare al tour operator, agente di viaggio o fornitore dei servizi di trasporto o soggiorno la necessità di annullare la prenotazione;
 - ✗ divieti o restrizioni emessi da un'autorità pubblica competente.
- ✗ Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
- ✗ Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, lockdown, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone).

Relativamente alla garanzia Bagaglio e Effetti Personali sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Smarrimento o furto degli oggetti di valore lasciati incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
- ✘ Smarrimento o furto del bagaglio o degli effetti personali (diversi dagli oggetti di valore) lasciati incustoditi tranne se contenuti in una camera chiusa, in un luogo sicuro, in una cassetta di sicurezza o in un vano portaoggetti chiuso o nel bagagliaio / vano bagagli chiuso a chiave, situato nella parte posteriore di un autoveicolo o sotto una copertura superiore in modo da essere non visibile; e purché ci siano delle prove dell'effrazione della camera, cassetta di sicurezza o autoveicolo o del furto dell'autoveicolo;
- ✘ custoditi dal vettore aereo o di altro genere.
- ✘ Smarrimento, furto o danneggiamento di:
 - oggetti di antiquariato, strumenti musicali, quadri, articoli per la casa, occhiali o lenti a contatto, protesi o apparecchi dentari, apparecchi acustici, obbligazioni, titoli finanziari o documenti di qualsiasi genere;
 - attrezzatura sportiva anche durante il loro utilizzo, veicoli e relativi accessori (diversi dagli ausili per la mobilità), moto d'acqua e dispositivi accessori, articoli di porcellana o di altro genere similmente fragile e biciclette;
 - attrezzatura o beni professionali, campionari, denaro d'impresa, beni di commercio o articoli di qualsiasi genere che siano utilizzati per lo svolgimento della propria professione o per i propri affari;
- ✘ Perdita di valore, normale usura e logorio, ammaccature o graffi, danni da tarne o parassiti, guasti elettrici, elettronici o meccanici, o Danni causati dalle condizioni atmosferiche o climatiche.
- ✘ Ritardo, sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o di altro genere.

Relativamente alla garanzia Smarrimento o furto del passaporto/patente sono inoltre esclusi:

- ✘ Smarrimento o furto del passaporto e/o della patente di guida lasciati incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
- ✘ Ritardo, sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o da altra autorità.

Relativamente alla garanzia Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio
- ✘ Acquisti effettuati nella località di rientro
- ✘ Beni ed oggetti che non rientrano nella definizione "Acquisti di prima necessità"
- ✘ ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente

Relativamente alla prestazione Interruzione del Viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ i Sinistri conseguenti a qualsiasi tipo di patologia cardiaca o cancro che colpisca una persona da cui dipende il viaggio dell'Assicurato, diagnosticata prima dell'inizio del Viaggio e da cui potrebbe derivare una valida causa di Interruzione del viaggio;
- ✘ i Sinistri conseguenti a eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad interrompere il proprio viaggio;
- ✘ i Sinistri conseguenti a volontaria decisione di interrompere il viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di viaggio.
- ✘ Eventuali oneri o spese dovuti a ritardo nel comunicare al tour operator, agente di viaggio, o fornitore dei servizi di trasporto o soggiorno la necessità di interrompere il viaggio;
- ✘ divieti o restrizioni emessi da un'autorità pubblica competente.
- ✘ Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
- ✘ I costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti per il viaggio.
- ✘ Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, lockdown, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone).

Relativamente alle garanzie Ritardo del Volo/Rinuncia al Viaggio e Mancata Partenza sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Sinistri conseguenti a sospensione del servizio prestato dal trasporto pubblico imposto dall'Autorità per l'Aviazione Civile, Autorità Portuale o altra Autorità di pari grado; conseguenti a sciopero iniziato o annunciato prima della stipulazione della polizza; e relativamente alla garanzia Ritardo del Volo/Rinuncia al Viaggio i sinistri conseguenti a qualsiasi viaggio sul trasporto pubblico che inizia e finisce nello stesso Paese di partenza
- ✘ Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi
- ✘ Costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dal viaggio
- ✘ Qualunque sinistro nel caso in cui non sia stato stimato/concesso il tempo sufficiente per la partenza
- ✘ Qualunque spesa che l'Assicurato possa recuperare dal tour operator, dal vettore aereo, dalla struttura ricettiva ospitante o da altro fornitore di servizi e/o spese che sarebbero state regolarmente sostenute durante il viaggio
- ✘ Sinistri derivanti da rinuncia al viaggio causato da eruzione vulcanica

Relativamente alla prestazione Indennizzo a seguito di mancata coincidenza sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea
- ✘ Casi di mancata coincidenza per cause imputabili all'Assicurato



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzione delle Nazioni Unite o a sanzioni

<p>commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali</p> <p>! Non sono assicurabili le persone fisiche, le persone giuridiche e determinati tipi di attività connesse ai seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea</p> <p>! Le persone di età inferiore ai 16 anni sono assicurabili a condizione che siano iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente a persona maggiorenne assicurata ed i nominativi siano indicati nel Certificato di Assicurazione</p> <p>! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, l'Impresa non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione</p> <p>! Relativamente alla garanzia Copertura delle spese mediche conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa, in caso di ricovero dell'Assicurato la garanzia è operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera e sarà prestata fino alla data di dimissioni dell'Assicurato o fino al momento in cui esso verrà ritenuto idoneo al rimpatrio ad insindacabile giudizio dei medici dell'Impresa</p> <p>! Relativamente alla garanzia Assistenza in Viaggio e qualora l'Assicurato non risieda ma è domiciliato in Italia, le prestazioni dovute alla sua residenza saranno prestate al suo domicilio in Italia</p> <p>! In caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118) né assumersi le eventuali spese</p> <p>! Le prestazioni di Assistenza legale sono erogate solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa</p> <p>! Relativamente alla garanzia Assistenza legale l'Impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. Inoltre, l'Impresa non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizione delle Autorità locali o contrarie a norma e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione; errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso</p> <p>! Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio, i corredi fotocineottici e l'apparecchiatura della quale sono accessori sono considerati un unico oggetto</p> <p>Il contratto prevede l'applicazione delle seguenti franchigie: Il contratto prevede l'applicazione delle seguenti franchigie: indicate, in base al piano scelto dall'Assicurato, nella Tabella delle garanzie/prestazioni e dei massimali presente nelle Condizioni di Assicurazione (pag. 10-13).</p>

 <h3>A chi è rivolto questo prodotto?</h3> <p>Persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, con un'età pari o inferiore a 74 anni al momento dell'acquisto e che acquistano un viaggio a scopo turistico, di studio o d'affari.</p>

 <h3>Quali costi devo sostenere?</h3> <p>- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 49,9%.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.

Assicurazione Multirischio in Viaggio e Annullamento

Contratto di Assicurazione: Spese Mediche e Rimpatrio sanitario, Assistenza in viaggio, Annullamento o modifica del viaggio, Bagaglio ed effetti personali e Inconvenienti di viaggio

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

Data ultimo aggiornamento: giugno 2025

The logo for HEYCONAD ASSICURAZIONI features a stylized yellow flower icon to the left of the company name. The name 'HEYCONAD' is written in a bold, red, sans-serif font, and 'ASSICURAZIONI' is written in a smaller, black, sans-serif font directly below it. The logo is positioned within a white, cloud-like shape that has a thick orange border, set against a dark blue background.

HEYCONAD
ASSICURAZIONI

Contatti

Servizio Clienti

È possibile esclusivamente modificare le anagrafiche o esercitare il diritto di recesso:

Online: <https://contactus.chubb.com/>

via telefono: numero verde – 800 199 809; dall'estero – 02 87345409

Denuncia Sinistri a rimborso

È possibile denunciare un Sinistro:

– online, sul sito al seguente link

<https://emea.studio.chubb.com/myaccount/it/default/travel/default/it-IT>

– via e-mail, a Heyconadassicurazioni.sinistri@chubb.com

– via posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Chubb European Group, Ufficio Sinistri, Via Fabio Filzi, 29 20124 Milano

Denuncia Sinistri – Richieste di Assistenza

Può contattare la Centrale Operativa al numero:

– +39 06 42 11 53 12

– 800 954479

Consigli per i viaggiatori

Suggerimenti utili

- Occorre avere con sé una copia della Polizza e del Certificato di Assicurazione quando si è in viaggio;
- In caso di smarrimento o furto occorre fare reclamo scritto all'hotel e sporgere denuncia all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro le successive 24 ore e chiedere il rilascio della copia della denuncia;
- Occorre tenere gli oggetti preziosi al sicuro (per esempio in una cassetta di sicurezza); non lasciare gli oggetti preziosi incustoditi o alla vista di altre persone;
- Assicurarsi di avere il tempo sufficiente per raggiungere l'aeroporto, il parcheggio e passare il varco dei controlli di sicurezza. Occorre tenere conto di un possibile ritardo dovuto al traffico;
- Contattare immediatamente l'Assicuratore in caso di cancellazione o modifica del viaggio per sopraggiunti problemi di salute;
- Contattare l'Assicuratore per ottenere indicazioni prima di sostenere delle spese per le quali successivamente sarà denunciato un Sinistro.

Vaccinazioni

Quando si viaggia all'Estero potrebbe essere necessario fare delle vaccinazioni aggiuntive. Prima di partire si consiglia di visitare i siti www.viaggiareassicuri.it e www.salute.gov.it o di consultare il proprio medico curante o la propria ASL/un ambulatorio di Medicina del Viaggiatore.

TEAM – Tessera europea assicurazione malattia

Per viaggi in Europa (tutti i Paesi dell'UE compreso Islanda, Liechtenstein, Norvegia & Svizzera), occorre portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), in inglese EHIC (European Health Insurance Card). La TEAM permette, durante i soggiorni in uno dei Paesi aderenti, di beneficiare degli accordi di reciprocità e di recarsi in caso di necessità direttamente presso un Medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata e ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti dello Stato in cui ci si trova.

Esonero della Franchigia

L'Assicuratore non applicherà la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute per un Sinistro – Spese Mediche coperto dalla Polizza, il cui costo sia stato ridotto dall'Assicurato,

- presentando la TEAM o
- usufruendo dei rapporti di reciprocità con l'Italia in ambito sanitario o
- utilizzando la propria assicurazione sanitaria privata presso la struttura di cura.

Cose da sapere prima di partire



La Polizza non copre i Sinistri avvenuti in paesi per i quali è in atto uno sconsiglio a viaggiare da parte del Ministero degli Affari Esteri. Prima di partire va quindi consultato il sito web www.viaggiareassicuri.it per verificare che non vi sia lo sconsiglio a viaggiare per il paese di destinazione.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l'incolumità di coloro che intraprendono viaggi all'Estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili.

Dove siamo nel Mondo



Si tratta di un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente agli italiani che si recano temporaneamente all'Estero di segnalare – su base volontaria – i dati personali, al fine di pianificare con maggiore rapidità e precisione gli interventi di soccorso.

In tali circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e – se necessario – soccorsi. Visita il sito web: www.dovesiamonelmondo.it

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia – Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Indice

Contatti.....	1
Consigli per i viaggiatori.....	2
SEZIONE 1 – GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA.....	4
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	8
Art. 1 Dichiarazioni del Contraente.....	8
Art. 2 Variazioni di Rischio.....	8
Art. 3 Pagamento del Premio.....	8
Art. 4 Decorrenza e durata della copertura.....	8
Art. 5 Diritto di Recesso dalla Copertura per l'Assicurato.....	8
Art. 6 Altre assicurazioni.....	9
Art. 7 Diritto di Rivalsa.....	9
Art. 8 Foro competente.....	9
Art. 9 Oneri fiscali.....	9
Art. 10 Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di Legge.....	9
Art. 11 Forma delle comunicazioni.....	9
Art. 12 Modalità di Comunicazione al Contraente/Assicurato delle Condizioni di Assicurazione.....	9
Art. 13 Dati Personali.....	9
TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI.....	10
SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE.....	14
Art. 14 Oggetto dell'Assicurazione.....	14
Art. 15 Requisiti e criteri per la stipula dell'Assicurazione.....	14
Art. 16 Persone Assicurabili.....	15
Art. 17 Prestazioni Assicurate.....	15
17.1 Garanzia Spese Mediche e rimpatrio sanitario.....	15
17.2 Garanzia Assistenza in Viaggio.....	16
17.3 Garanzia Annullamento o modifica del Viaggio.....	19
17.4 Garanzia Bagaglio ed Effetti Personali.....	20
17.5 Garanzia Inconvenienti di Viaggio.....	21
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURE ED ESCLUSIONI.....	23
Art. 18 Persone Non Assicurabili e limite di età.....	23
Art. 19 Limiti di sottoscrizione.....	23
Art. 20 Sanzioni.....	23
Art. 21 Limiti alla copertura della pratica sportiva e attività ricreative in Viaggio.....	23
Art. 22 Esclusioni.....	23
22.1 Esclusioni comuni a tutte le garanzie.....	23
22.2 Esclusioni specifiche per la garanzia "Spese Mediche e rimpatrio sanitario".....	25
22.3 Esclusioni specifiche per la garanzia "Assistenza in Viaggio".....	26
22.4 Esclusioni specifiche per la garanzia "Annullamento o modifica del Viaggio".....	26
22.5 Esclusioni specifiche per la garanzia "Bagaglio e Effetti Personali".....	27
22.6 Esclusioni specifiche per la garanzia "Inconvenienti in Viaggio".....	28
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO.....	30
Art. 23 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	30
Art. 24 Gestione dei Sinistri. Controversie in caso di Sinistro.....	31
Art. 25 Prova.....	31
Art. 26 Pagamento dell'Indennizzo.....	31
Informativa sul trattamento dei Dati Personali.....	32
Come presentare un Reclamo.....	34

SEZIONE 1 – GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché quei termini che, di seguito elencati, riportati nella presente Polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Articoli di prima necessità: i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere un'adeguata igiene, una dignitosa cura della persona, un sufficiente livello di salute e sicurezza.

Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Ausilio/i per la mobilità: stampelle, bastone da passeggio, deambulatore, deambulatore a ruote, trolley da passeggio, sedia di evacuazione, sedia a rotelle, carrozzina elettrica o scooter per la mobilità costruito appositamente per aiutare le persone che soffrono di mobilità limitata, ad esclusione della carrozzina o del carrello da golf.

B

Bagaglio: valigia, zaino o contenitore in genere ed il suo contenuto; ausili per la mobilità; oggetti di valore, qualsiasi altro articolo indossato o trasportato dall'assicurato, non rientrante nelle esclusioni, di proprietà dell'assicurato o comunque sotto la sua responsabilità.

Beneficiario: la persona fisica designata in Polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal Contratto di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza. In difetto di designazione l'Assicuratore considera come beneficiario gli eredi legittimi o testamentari.

C

Catastrofi Naturali: trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, ed altri sconvolgimenti della natura.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di IPA (Inter Partner Assistance S.A.), Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che organizza e fornisce i servizi di informazione e di consulenza telefonica e/o i servizi di assistenza in viaggio, assistenza medica d'urgenza e di rimpatrio sanitario previsto.

Collega/socio: persona fisica con cui l'Assicurato lavora in Italia e che dovrebbe essere in servizio per consentire all'Assicurato di stare in viaggio.

Commissioni/Costi di intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che trascorre il viaggio insieme all'Assicurato, così come risultante dai titoli di viaggio.

Condizioni di Assicurazione: le clausole previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, il contenuto delle garanzie, i limiti e le esclusioni, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Coniuge: il coniuge dell'Assicurato, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.

Contraente: il soggetto che sottoscrive la polizza di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.

Coppia: il nucleo composto da marito e moglie oppure persone unite da unione civile, oppure da due individui maggiorenni conviventi more uxorio, così come risultante da stato di famiglia.

Crociera: un viaggio effettuato per mari o per fiumi che abbia una durata totale di oltre 3 giorni ed in cui il trasporto e l'alloggio sia fornito principalmente in una nave che si muove attraversando mari, fiumi e oceani.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio a seguito di collisione, urto o rottura.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Data di fine della copertura: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione, coincidente con la data di fine del "viaggio" a meno che non sia stata accordata un'estensione ai termini dell'Articolo "Estensione Automatica del Periodo di Assicurazione" della presente polizza.

Data di inizio del viaggio: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione.

Data di inizio della copertura: le ore 00:00 della data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione, momento a partire dal quale le garanzie sono operanti.

Dati Personali: le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente; ad esempio, informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.

Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Estero: qualunque territorio o Paese al di fuori dell'Italia.

Europa: Albania, Andorra, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia–Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Canarie, Isole del Canale, Isola di Man, Isole del Mediterraneo (incluso Majorca, Minorca, Ibiza, Corsica, Malta, Gozo, Creta, Rhodes e le altre Isole Greche, Cipro), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madeira, Moldavia, Monaco, Norvegia, Olanda (Paesi Bassi), Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria. È esclusa la Federazione Russa.

F

Famiglia: il marito e la moglie (nonché i partner maggiorenni conviventi così come risultante da stato di famiglia) insieme ai loro figli di età inferiore a 18 anni legalmente a loro carico inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati. Si intendono altresì ricompresi nella definizione di "Famiglia" il singolo genitore insieme ai propri figli di età inferiore a 18 anni legalmente a carico di questi, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato, ossia: coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

G

Genitore o Tutore legale: una persona che ha la potestà genitoriale o la qualifica di tutore legale ai sensi del Codice Civile.

Gruppo: i viaggiatori di cui almeno uno maggiorenne, non rientranti nella definizione di "Coppia" o "Famiglia", iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Il gruppo può essere composto da un minimo di 2 fino ad un massimo di 9 persone assicurate.

Guasto meccanico: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati guasti: rottura o foratura di pneumatici, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

Guerra: situazioni di conflitto armato tra nazioni, invasioni, atti di nemici stranieri, guerra civile o usurpazione di potere da parte di forze militari organizzate.

I

Incustodito: luogo non sottoposto alla vista dell'Assicurato e tale da non impedire il furto del bagaglio o del veicolo o comunque l'impossessamento contro la volontà dell'Assicurato.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Intermediario: l'Intermediario assicurativo, Conad Discovery Srl, iscritto alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) al n° A000760026, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al presente contratto di assicurazione.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia – Capitale sociale €896.176.662 i.v. – Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Istituto di Cura: Una struttura che:

a) è destinata principalmente alla diagnosi, all'assistenza medica e al trattamento in regime di ricovero di persone malate o ferite, sotto la supervisione di uno o più Medici qualificati, uno o più dei quali è sempre disponibile per un consulto;
b) fornisce (laddove opportuno) strutture per interventi chirurgici importanti entro i confini della sede o in strutture controllate dalla sede; o

c) fornisce un servizio infermieristico a tempo pieno sotto la supervisione del personale infermieristico. Tale termine non comprende unità speciali o strutture che sono destinate in via principale a:

- il trattamento di malattie o anomalie psichiatriche;
- la cura di anziani, tossicodipendenti o alcolisti; o
- cliniche d'idroterapia o di cure naturali, case di cura a lunga degenza, strutture di assistenza prolungata, case di riposo oppure ospizi.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

L

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

M

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente/consequente ad infortunio.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non deve essere manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: qualunque patologia e le relative condizioni mediche ad essa correlate per le quali l'Assicurato si sia sottoposto a consulto medico o esame diagnostico, trattamento medico, ricovero ospedaliero o per la quale abbia ricevuto prescrizione di medicinali o di accertamenti medici prima della data di inizio della copertura.

Malattia trasmissibile: una malattia o patologia che può essere trasmessa, direttamente o indirettamente, da una persona all'altra a causa di un virus, di un batterio o di altri microorganismi.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Medico: un medico o uno specialista, iscritto o autorizzato ad esercitare la professione medica in base alla legge del Paese in cui la professione è praticata, che non sia una persona Assicurata né di questi coniuge (per matrimonio o unione civile), convivente more uxorio, figlio/a, parente/affine fino al 2° grado o socio in affari o collega subordinato nella gerarchia organizzativa dove l'Assicurato svolge l'attività professionale.

Minore: Le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni alla data di sottoscrizione della Polizza di Assicurazione.

Mondo: tutti i Paesi del Mondo.

O

Oggetti di valore: macchina fotografica e accessori, telescopio, binocolo, attrezzatura audio/video (incluso radio, iPod, lettore mp3 ed mp4, videocamera, lettore DVD, video, televisione, altri dispositivi audio e video simili), cellulare, smartphone, navigatore satellitare, computer e relativi accessori (incluso Personal Digital Assistant, organisers, portatili, notebooks, netbooks, iPads, tablets e simili), accessori per giochi (incluso consoles, giochi e periferiche) gioielli, orologi, pellicce, pietre preziose e semi-preziose, oggetti in oro, argento ed altri metalli preziosi.

P

Parente stretto: il coniuge o fidanzato(a), il nipote, figlio, fratello, sorella, genitore, nonno, fratellastro o sorellastra, patrigno o matrigna, genero, figliastro, zio o zia dell'Assicurato o qualunque persona risultante nello stesso stato di famiglia, residenti in Italia e non Assicurati.

Partner: il coniuge, la persona unita civilmente o qualcuno di ambo i sessi con cui l'Assicurato ha vissuto per almeno tre mesi in un rapporto analogo al coniugio o all'unione civile.

Penale: costi addebitati dal vettore, Tour Operator, agenzia di viaggi, struttura ricettiva e da esso non rimborsati all'Assicurato in caso di modifica o annullamento del volo, incluso il prezzo del biglietto, nei limiti in cui non sia rimborsabile.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la "Data inizio della Copertura" e la "Data fine della Copertura" riportate nel Certificato di Assicurazione.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prenotazione del viaggio: l'insieme delle transazioni che, complessivamente, compongono il viaggio a copertura del quale è stata emessa la polizza. La data di prenotazione corrisponde alla data di acquisto del primo servizio turistico assicurabile ai termini di polizza (Titoli di viaggio emessi dal vettore, pacchetto viaggio Tour Operator, alloggio in struttura ricettiva) comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Q

Quarantena: confinamento obbligatorio disposto dalle autorità competenti e destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un Compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento inclusa la permanenza presso un reparto di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.). Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a Ricovero o a permanenza presso un reparto O.B.I..

Resta inteso che il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura non è inteso come giorno di Ricovero.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Servizio turistico accessorio al viaggio: il noleggio di autovetture e di motocicli nonché le escursioni con la presenza o meno di accompagnatori e guide turistiche, che ai sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della "Data di inizio viaggio".

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Smarrimento, Smarrito, Perdite: il bagaglio, denaro, passaporto e/o patente di guida coperti dalla presente Polizza e che:

1. siano stati involontariamente ed accidentalmente perduti e non ritrovati; o
2. siano in un posto noto, ma che l'Assicurato non sia in grado di recuperare; o

Soggiorno: permanenza temporanea, da intendersi come intervallo di tempo tra la Data di inizio e la Data di fine copertura prenotata in un luogo distante più di 50km di distanza dalla residenza e dal domicilio dell'Assicurato.

Sottolimita: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Spese di riparazione e sostituzione: le spese necessarie per la riparazione di beni parzialmente danneggiati o, in caso di smarrimento o distruzione totale o riparazione antieconomica, le spese di sostituzione dei beni come nuovi al netto della riduzione per usura, strappi o deprezzamento. (Nota: l'Assicuratore pagherà una quota ragionevole del valore totale di un set o coppia in caso di riparazione o sostituzione di un elemento che fa parte di un set o coppia).

Sport Invernali: Mini-sci/Bigfoot, bob, sci di fondo, sci sui ghiacciai, elisci, kite snowboarding, luging, mono-sci, motoslitte, sci, sci acrobatico, salto con gli sci, gare di sci, slittino, pattinaggio sulla neve, snowboard, escursioni in motoslitte, pattinaggio in velocità, toboga.

Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast.

T

Tempo avverso: condizioni atmosferiche proibitive a tal punto che l'Autorità di pubblica sicurezza (o altra autorità competente) emani un avviso attraverso le reti pubbliche (incluso ma non limitato ai mezzi televisivi e radiofonici) circa la pericolosità a viaggiare lungo il percorso inizialmente previsto dall'Assicurato.

Titoli di viaggio: biglietti aerea, marittima o ferroviaria.

Trasporto Pubblico: veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Valore del viaggio assicurato: l'importo relativo ai costi complessivamente sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio, Soggiorno, locazione e servizi turistici accessori al viaggio.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea, di terra o marittima.

Viaggio: ogni spostamento dalla propria residenza o domicilio che comporti il Soggiorno verso la destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione e che determini almeno un pernottamento a più di 50km di distanza dalla residenza e dal domicilio dell'Assicurato. Il viaggio deve avvenire con partenza e ritorno dall'Italia e deve risultare dal relativo contratto o titolo di viaggio.

Viaggio Andata e Ritorno: viaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge all'interno dell'area geografica indicata nel certificato di assicurazione, che inizia quando si lascia la propria casa, compresi gli eventuali scali sul viaggio di andata e ritorno fino a destinazione (per un massimo di 24 ore) e termina con il ritorno al luogo di residenza per una durata massima di 30 giorni.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni del Contraente

L'Assicuratore garantisce le Prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente, che pertanto devono manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia la mancata liquidazione dell'Indennizzo o un Indennizzo ridotto, sia il Recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice civile.

Art. 2 Variazioni di Rischio

Il Contraente è tenuto a comunicare per il tramite dell'Intermediario e per iscritto all'Assicuratore le situazioni che comportano in modo oggettivo l'Aggravamento del Rischio, la sua Diminuzione o in ogni caso la variazione delle condizioni che rilevano per l'esecuzione del Contratto, per permettere all'Assicuratore la valutazione di una rimodulazione del Premio e, più in generale, della prosecuzione del rapporto contrattuale. Le variazioni rilevanti sono quelle che hanno un'incidenza sulla gravità e sull'intensità del Rischio assicurativo tale da alterare l'equilibrio tra il Rischio stesso e il Premio.

Art. 3 Pagamento del Premio

L'ammontare del Premio, incluse le Imposte, è indicato nel Certificato di Assicurazione ed è valido esclusivamente per le persone, le garanzie assicurative, la durata e la destinazione prescelti dal Contraente ed indicati nel Certificato di Assicurazione. Il Contraente si impegna a corrispondere il Premio di Assicurazione a decorrere dalla data di Conclusione del Contratto.

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione come data di Conclusione del Contratto, se in quel momento il Premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze di Polizza.

Art. 4 Decorrenza e durata della copertura

Il Contratto decorre dalla "Data inizio della Copertura" indicata nel Certificato di Assicurazione e rimane operativo fino al termine del viaggio stesso, al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza o domicilio in Italia, e comunque non oltre la "Data fine della Copertura".

Prolungamento automatico del Periodo di Assicurazione

Nei casi in cui l'Assicurato non possa rientrare alla propria residenza prima che la copertura assicurativa abbia termine, la Polizza verrà automaticamente estesa senza oneri aggiuntivi:

- fino a 14 giorni nel caso in cui il Mezzo di Trasporto previsto per il rientro venga improvvisamente ritardato, annullato o interrotto a causa di Tempo avverso, scioperi o guasti meccanici; oppure
- fino a 30 giorni (o anche per un periodo maggiore purché previo consenso scritto di Chubb prima che l'estensione automatica abbia termine) nel caso in cui l'Assicurato non possa rientrare alla propria residenza a seguito di:
 - Malattia, Infortunio o messa in quarantena dell'Assicurato durante il viaggio;
 - Malattia, Infortunio o messa in quarantena di un Compagno di viaggio assicurato con lo stesso Certificato di Assicurazione, certificati da parere medico in virtù del quale all'Assicurato venga richiesto di restare all'estero più a lungo.

Art. 5 Diritto di Recesso dalla Copertura per l'Assicurato

Il Contraente ha diritto di recedere dalla Polizza, in assenza di Sinistri già denunciati all'Assicuratore, esercitando il Diritto di Recesso entro le ore 24.00 del 14° giorno successivo alla data di sottoscrizione della Polizza, comunicando la propria volontà all'Assicuratore.

In tal caso la Polizza sarà annullata dalla data di sottoscrizione e l'Assicuratore rimborserà al Contraente il Premio già pagato, senza trattenuta alcuna. Resta inteso che in caso di esercizio del Diritto di Recesso, eventuali Sinistri occorsi non saranno indennizzati.

Art. 6 Altre assicurazioni

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 7 Diritto di Rivalsa

L'Assicuratore ha il diritto di rivalsa, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 8 Foro competente

In caso di controversie con il Contraente/Assicurato in merito al presente Contratto, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al Contratto sono a carico del Contraente.

Art. 10 Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di Legge

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla Legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati (anche per mancanza di conoscenze specifiche e tecniche) attraverso ogni canale di contatto desumibile dal Contratto stesso.

Art. 11 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o Assicurato è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto all'Assicuratore o all'Intermediario.

Qualunque modifica del Contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle parti.

Art. 12 Modalità di Comunicazione al Contraente/Assicurato delle Condizioni di Assicurazione

Le condizioni contrattuali previste dalla presente Polizza sono disponibili sul sito dell'Intermediario. Sarà quindi, responsabilità dell'Intermediario garantire che il Contraente/Assicurato possa prendere visione delle Condizioni di Assicurazione mediante supporto cartaceo o digitale.

Art. 13 Dati Personali

L'Assicuratore e l'Intermediario provvederanno, ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza, agli obblighi a loro carico quali titolari o responsabili del trattamento di Dati Personali degli Assicurati ai sensi della normativa vigente.

TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI

Le singole garanzie si intendono operanti solo se espressamente richiamate come "Attive" nella sezione "Riepilogo delle coperture" del Certificato di assicurazione.

Tutti i massimali riportati nelle tabelle sottostanti si intendono validi per Persona Assicurata e per l'area geografica di destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione.

Garanzie e Massimali	Italia	Europa	Mondo
Spese Mediche in Viaggio e Rimpatrio sanitario			
Ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili	€ 2.500 per Assicurato (Max Degenza 100giorni)	€ 250.000 per Assicurato (Max Degenza 100giorni)	€ 1.000.000 per Assicurato (Max Degenza 100 giorni)
Spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cur e ambulatoriali e/o di primo Ricovero, soccorso	€ 2.500 per Assicurato	€ 5.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato
Spese per cure odontoiatriche urgenti	-	€ 250 per Assicurato	€ 500 per Assicurato
Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso/prim o Ricovero	-	Compreso nel Massimale per assicurato	Compreso nel Massimale per assicurato
Spese per il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina	-	Compreso nel Massimale per assicurato	Compreso nel Massimale per assicurato
Rientro sanitario	-	Compreso nel Massimale per assicurato	Compreso nel Massimale per assicurato
<i>Franchigia Assoluta*</i>	€ 100	€ 100	€ 100

(*) L'Assicuratore non applicherà la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute per un Sinistro - Spese Mediche coperto dalla Polizza, il cui costo sia stato ridotto dall'Assicurato,

- presentando la TEAM o
- usufruendo dei rapporti di reciprocità con l'Italia in ambito sanitario o
- utilizzando l'assicurazione privata presso la struttura sanitaria che ha avuto in cura l'Assicurato.

Garanzie e Massimali	Italia	Europa	Mondo
Assistenza in viaggio			
Consulto medico telefonico	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Spese effettive	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'Estero	-	Max 3 volte	Max 3 volte
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Spese Effettive	Spese Effettive	Spese Effettive
Rimpatrio della salma	€ 5.000 per Assicurato	€ 20.000 per Assicurato	€ 30.000 per Assicurato
Rientro anticipato	€ 500 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.500 per Assicurato
Rientro degli altri assicurati	€ 250 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato
Rientro dei minori assicurati	€ 500 per Assicurato e € 1.125 per Polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per Polizza	€ 1.500 per Assicurato e € 4.000 per Polizza
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 500 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.500 per Assicurato
Prolungamento del Soggiorno	-	€ 375 per Assicurato (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del Soggiorno dei compagni di viaggio	-	€ 375 per Assicurato (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 500 per Polizza	€ 700 per Polizza	€ 1.000 per Polizza
Invio di messaggi urgenti	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'Estero	-	Max 3 volte	Max 3 volte
Invio di medicinali urgenti all'Estero	-	Max 3 volte	Max 3 volte
Interprete all'Estero	-	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per Polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per Polizza
Anticipo di denaro	-	€ 5.000 per Polizza	€ 5.000 per Polizza
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350 per Assicurato	€ 350 per Assicurato
Reperimento di un legale	-	€ 2.500 per Assicurato	€ 2.500 per Assicurato

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Garanzie e Massimali	Italia	Europa	Mondo
Annullamento o modifica del viaggio			
Annullamento o modifica del viaggio	fino a € 5.000 per Assicurato e € 15.000 per Polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 15.000 per Polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 20.000 per Polizza
<i>Franchigia Assoluta</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 0% in caso in caso di rinuncia al viaggio dovuta a ricovero ospedaliero o decesso • 10% (minimo 100€) in caso di rinuncia al viaggio dovuta a Infortunio o Malattia • 20% (minimo 100€) in caso di rinuncia al viaggio dovuta ad altre cause. 		

Garanzie e Massimali	Italia	Europa	Mondo
Protezione Bagaglio ed Effetti Personali			
Furto, smarrimento, danneggiamento	€ 2.000 per Assicurato	€ 2.000 per Assicurato	€ 2.000 per Assicurato
Sottolimito per singolo articolo	€ 150	€ 150	€ 150
Oggetti di valore, attrezzatura sportiva e apparecchi protesici e terapeutici	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato
Ritardata consegna del bagaglio	fino a € 200 per Assicurato	fino a € 200 per Assicurato	fino a € 200 per Assicurato
<i>Carenza</i>	12 h	12 h	12 h
Spese per il rifacimento del passaporto / patente in caso di smarrimento o furto	€ 100 per Assicurato	€ 100 per Assicurato	€ 100 per Assicurato

Garanzie e Massimali	Italia	Europa	Mondo
Inconvenienti di Viaggio			
Interruzione del viaggio	fino a € 5.000 per Assicurato e € 15.000 per Polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 15.000 per Polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 15.000 per Polizza
<i>Franchigia Assoluta</i>	<ul style="list-style-type: none"> 0% in caso di rinuncia al viaggio dovuta a ricovero ospedaliero o decesso 10% (minimo 100€) in caso di rinuncia al viaggio dovuta a Infortunio o Malattia 20% (minimo 100€) in caso di rinuncia al viaggio dovuta ad altre cause. 		
Ritardata partenza	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)	€ 80 ogni 8h (max € 160 per Assicurato)

Rinuncia al viaggio	fino a € 5.000 per Assicurato e € 15.000 per Polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 15.000 per Polizza	fino a € 5.000 per Assicurato e € 20.000 per Polizza
<i>Franchigia Assoluta</i>	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Mancata Partenza	€ 250 per Assicurato e € 1.500 per Polizza	€ 250 per Assicurato e € 1.500 per Polizza	€ 500 per Assicurato e € 1.500 per Polizza
<i>Franchigia Assoluta</i>	20% min € 50	20% min € 50	20% min € 50
Perdita della coincidenza	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)	€ 80 ogni 4h (max €160 per Assicurato)

SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 14 Oggetto dell'Assicurazione

La presente Polizza copre le conseguenze derivanti da Infortuni e Malattia imprevisi occorsi durante un viaggio a scopo turistico, di studio o d'affari, nei limiti delle garanzie, prestazioni e massimali indicati nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI".

Nello specifico l'Assicurazione comprende le seguenti garanzie:

- a) Spese mediche in viaggio e Rimpatrio sanitario;
- b) Assistenza in viaggio;
- c) Annullamento o modifica del viaggio;
- d) Protezione bagaglio ed Effetti Personali;
- e) Inconvenienti di viaggio (mancata partenza, ritardata partenza o rinuncia al viaggio, mancata coincidenza, abbandono del viaggio, interruzione del viaggio).

Le garanzie sono operanti:

- solo se riportate come "attive" nel Certificato di Assicurazione;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d'affari;
- per viaggi di durata massima pari a 30 giorni (incluse le tratte in congiunzione ed il viaggio di ritorno) e fino al termine del viaggio stesso, fatto salvo quanto previsto dall'Art.4;
- per viaggi di andata e ritorno che iniziano e terminano in Italia;
- per gli assicurati, per le durate e le destinazioni indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei Massimali, del Piano e delle garanzie prescelte.

Art. 15 Requisiti e criteri per la stipula dell'Assicurazione

La copertura assicurativa può essere acquistata:

- per singolo viaggiatore;
- Coppia;
- per la Famiglia;
- per un gruppo;

così come definiti nelle "Definizioni di Polizza".

La copertura assicurativa deve essere stipulata dal Contraente:

- entro le ore 24:00 del giorno antecedente la "Data inizio del viaggio";
- per l'intera durata del viaggio;
- selezionando le coperture opzionali che reputa necessarie.

Sono acquistabili da parte del Contraente le seguenti combinazioni:

- Assicurazione Spese mediche in viaggio, Rimpatrio Sanitario e Assistenza in viaggio, con le seguenti garanzie opzionali:
 - i. Annullamento o modifica del Viaggio
 - ii. Bagaglio ed Effetti Personali
 - iii. Inconvenienti di Viaggio

Art. 16 Persone Assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche con un'età pari o inferiore a 74 anni al momento dell'acquisto, residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio.

Per gli Assicurati non residenti ma domiciliati in Italia, le prestazioni di "Assistenza in viaggio" dovute alla residenza saranno prestate in Italia presso il domicilio dell'Assicurato.

Art. 17 Prestazioni Assicurate

Le garanzie sono valide e operanti solo se riportate come "Attive" nel Certificato di Assicurazione e se il relativo Premio è stato pagato.

*** Avvertenza ***

L'Assicurato dovrà contattare preventivamente La Centrale Operativa, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di "Assistenza in Viaggio" o l'attivazione della Garanzia "Spese Mediche e rimpatrio sanitario".

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente La Centrale Operativa, anche tramite terze persone (ad esempio il coniuge o un familiare), l'Assicurato o chi per esso dovrà contattare La Centrale Operativa il prima possibile.

Nel caso in cui La Centrale Operativa non venga preventivamente contattata, Chubb potrà rigettare il sinistro o ridurre l'indennizzo.

In tutti gli altri casi l'Assicurato potrà usufruire delle prestazioni di Assistenza garantite dalla Centrale Operativa, come specificato nella presente Sezione. Esclusivamente nei casi in cui La Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, che dovrà essere stata comunque preventivamente contattata.

17.1 Garanzia Spese Mediche e rimpatrio sanitario

Qualora nel corso del Viaggio assicurato l'Assicurato debba sostenere delle spese in caso di:

1. Infortunio o
2. Malattia Improvvisa (incluso le complicazioni della gravidanza se certificate da un medico o da uno specialista in ostetricia, purché, in caso di viaggio effettuato tra la 28^a e la 35^a settimana, l'Assicurato abbia ottenuto certificazione medica scritta dell'idoneità a viaggiare non prima dei 5 giorni antecedenti all'inizio della vacanza all'Estero);

La Centrale Operativa effettuerà il pagamento diretto delle spese di seguito specificate, sino alla concorrenza del Massimale indicato nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI" e con l'applicazione della Franchigia, per:

- A. Ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili.

Nel caso di Ricovero, la garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei medici della Centrale Operativa, idoneo per essere dimesso. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

- B. Visite mediche e/o spese farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo Ricovero (compreso il day hospital);
- C. Cure odontoiatriche urgenti per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in viaggio. Le spese per cure dentarie sono assicurate soltanto se le stesse sono urgenti, non procrastinabili e conseguenti ad Infortunio.
- D. Il trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo Ricovero;
- E. Il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;

- F. Il Rimpatrio sanitario, qualora la centrale medica della Centrale Operativa ritenga preferibile il trasporto sanitario dell'Assicurato in Italia, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto. Il trasporto verrà effettuato ad insindacabile giudizio dei medici della Centrale Operativa attraverso i regolari servizi di linea, oppure tramite aereo sanitario o autoambulanza e se necessario con l'Assistenza medica o paramedica durante il trasporto.

Tutte le ricevute dovranno essere conservate e presentate in originale ai fini della valutazione del Sinistro.

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando la Franchigia indicata nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI" e fino a concorrenza del Massimale ivi previsto.

Si evidenzia che resteranno a carico dell'Assicurato gli eventuali costi occorsi per le prestazioni di Assistenza fornite all'Assicurato stesso, se non garantite dalla presente Polizza.

17.2 Garanzia Assistenza in Viaggio

Le prestazioni di seguito elencate verranno erogate sulla base degli accordi stipulati tralla Centrale Operativa ed i fornitori delle prestazioni garantite. Eventuali spese occorse per le prestazioni fornite, ad esempio per l'invio di messaggi urgenti, dovranno essere rimborsate alla Centrale Operativa nel caso in cui non vengano richieste nell'ambito di un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, come specificato nelle Sezioni successive.

Le seguenti prestazioni di Assistenza in viaggio potranno essere richieste nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di un Sinistro occorso in viaggio:

A. Consulto medico telefonico

Nel caso in cui l'Assicurato abbia necessità di un consulto medico o di ricevere cure mediche all'Estero, La Centrale Operativa segnalerà i nominativi e i recapiti di medici, dentisti, ospedali e cliniche locali. In caso di urgenza, La Centrale Operativa metterà inoltre a disposizione il proprio team di medici al fine di fornire un primo consulto medico telefonico.

B. Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, La Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico dell'Assicuratore. La prestazione viene fornita dalle ore 20:00 alle ore 8:00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi.

Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 112), né assumersi le eventuali spese.

C. Segnalazione di un medico specialista all'Estero

Qualora, in seguito al Consulto medico telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, La Centrale Operativa segnalerà, se disponibile, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

La prestazione non è operante in Italia.

D. Trasferimento e rientro con un familiare o Compagno di viaggio assicurato

Qualora, nell'organizzazione della prestazione Trasferimento e Rimpatrio sanitario i medici della Centrale Operativa non ritenessero necessaria l'Assistenza di personale medico o paramedico all'Assicurato durante il viaggio, ma di un familiare o un Compagno di viaggio entrambi assicurati, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare anche il familiare o il Compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. La Centrale Operativa avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del familiare o del Compagno di viaggio assicurato. Sono escluse dalla prestazione le spese di Soggiorno del familiare o del Compagno di viaggio.

E. Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio, La Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione in Italia, secondo le norme internazionali in materia e dopo aver espletato le

necessarie formalità sul luogo del decesso. L'Assicuratore prenderà in carico le spese necessarie ed indispensabili per il trasporto della salma, con esclusione di ogni altra spesa, ivi comprese quelle relative alla cerimonia funebre.

Entro il Massimale complessivo riportato nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI" l'Assicuratore tiene a carico anche: il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, per un familiare che si debba recare sul luogo in cui si è verificato l'evento nonché le spese di pernottamento presso una struttura alberghiera in loco; le spese relative all'inumazione o alla cremazione dell'Assicurato defunto, solo se effettuate nel Paese di accadimento dell'evento.

F. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare alla propria residenza prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o del Ricovero di un familiare con prognosi superiore a 7 giorni, La Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese entro il Massimale complessivo riportato nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI". La prestazione è valida anche per il rientro dei familiari o di un Compagno di viaggio, purché assicurati. La Centrale Operativa avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del familiare o del Compagno di viaggio assicurato. Sono escluse dalla prestazione le spese di Soggiorno.

G. Rientro degli altri Assicurati

Qualora successivamente alla prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" o in caso di decesso dell'Assicurato, i familiari e i compagni di viaggio assicurati non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, La Centrale Operativa provvederà a fornire loro biglietti di viaggio alternativi entro i limiti riportati nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI".

La prestazione è effettuata a condizione che i Familiari e Compagni di viaggio siano assicurati. La Centrale Operativa avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

H. Rientro dei minori assicurati

Qualora a seguito di Infortunio, Malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 18 anni che viaggiano con lui, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. Qualora il biglietto aereo di ritorno dei minori non fosse riutilizzabile, la Centrale Operativa fornirà altresì, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica di solo ritorno, per permettere ai minori il rientro alla residenza. Sono escluse dalla prestazione le spese di Soggiorno.

I. Rientro dell'Assicurato convalescente

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa gli fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.

J. Prolungamento del Soggiorno

Qualora, a causa delle proprie condizioni di salute (certificate da prescrizione medica scritta) o a causa dell'imposizione di una quarantena da parte del medico curante, all'assicurato non fosse permesso di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) entro il Massimale indicato nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI". Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

K. Prolungamento del Soggiorno dei compagni di viaggio

Qualora le condizioni di salute di un Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, La Centrale Operativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo anche per i compagni di viaggio, se assicurati.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) entro il Massimale indicato nella "

TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI". Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

L. Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura con una prognosi superiore a 7 giorni, La Centrale Operativa fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di Soggiorno del familiare.

M. Invio di messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle direttamente, La Centrale Operativa provvede a proprie spese all'inoltro di tali messaggi.

N. Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'Estero

Qualora l'Assicurato, in caso di Malattia Improvvisa e/o Infortunio, trovandosi all'Estero, necessitasse di ricevere informazioni su speciali medicinali regolarmente registrati in Italia, la Centrale Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

O. Invio di medicinali urgenti all'Estero

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di medicinali non reperibili in loco, ed in mancanza di medicine sostitutive, potrà rivolgersi alla Centrale Operativa per richiederne l'invio. Restano a carico dell'Assicuratore le spese inerenti l'invio dei medicinali. Il costo degli stessi resta invece a totale carico dell'Assicurato.

All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica, nonché fornire, se necessario, copia della prescrizione medica.

La prestazione è fornita solo in caso di comprovate esigenze di urgenza da parte dell'Assicurato, non rinviabili al suo rientro in Italia.

P. Interprete all'Estero

Qualora l'Assicurato in viaggio all'Estero venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, La Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Q. Anticipo di denaro

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio all'Estero, spese impreviste di prima necessità (Soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, La Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) entro il limite massimo indicato nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI", a seconda della destinazione del viaggio. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. La copertura diventerà operante nel momento in cui La Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
- quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'Estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

R. Rimborso delle spese telefoniche

La Centrale Operativa prenderà in carico le spese documentate sostenute dall'Assicurato che si rendessero necessarie al fine di contattare La Centrale Operativa a seguito del verificarsi di un evento coperto dalla presente Polizza.

S. Assistenza legale all'estero

Qualora l'Assicurato necessitasse di assistenza legale all'estero, La Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato all'estero compatibilmente con le disponibilità locali e ne sosterrà i relativi onorari sino alla concorrenza del Massimale previsto in Polizza in base al luogo dove si è verificato l'evento, sempre

che sia compreso nell'area di destinazione del viaggio prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

17.3 Garanzia Annullamento o modifica del Viaggio

L'Assicuratore, nei limiti previsti nella " TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI", rimborserà l'importo della caparra confirmatoria e le eventuali penali addebitate contrattualmente (sulla base dei documenti di viaggio e del Regolamento Penale) dal vettore, Tour Operator, agenzia di viaggi, struttura ricettiva o fornitore di Servizi turistici accessori e non recuperabili in altro modo, qualora l'Assicurato sia costretto a rinunciare al viaggio come conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi, purché involontari, imprevedibili al momento della stipula della polizza:

- a) l'Assicurato o il Compagno(i) di viaggio sono colpiti da uno dei seguenti eventi:
- i) morte
 - ii) Infortunio grave
 - iii) Malattia grave o improvvisa
 - iv) complicazioni della gravidanza (a condizione che tali complicazioni siano certificate da un medico specializzato in ostetricia) o
 - v) obbligo di quarantena su ordine del medico curante
- a condizione che l'annullamento del viaggio sia certificato come necessario dal medico.
- b) un parente stretto, un Collega/Socio dell'Assicurato o di un suo Compagno di viaggio o qualsiasi altra persona con la quale l'Assicurato avrebbe trascorso il viaggio, sono colpiti da uno dei seguenti eventi:
- i) morte
 - ii) Infortunio grave
 - iii) Malattia grave o improvvisa o
 - iv) complicazioni della gravidanza (a condizione che tali complicazioni siano certificate da un medico specializzato in ostetricia)
- a condizione che l'evento sia certificato dal Medico.
- c) furto tentato o compiuto in casa dell'Assicurato o del Compagno di viaggio. In tal caso è necessario che sia richiesta, da parte delle autorità di pubblica sicurezza, la presenza dell'Assicurato o del Compagno di viaggio.
- d) grave incendio o allagamento della casa dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, a condizione che tali eventi si verificino entro i 7 giorni precedenti l'inizio del viaggio.
- e) citazione o convocazione dell'Assicurato o del Compagno di viaggio in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare.
- f) licenziamento o sospensione dal lavoro (mobilità o cassa integrazione) dell'Assicurato o del Compagno di viaggio assunto con contratto di lavoro subordinato.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento comunicato al Tour Operator, agenzia di viaggi, struttura ricettiva o fornitore di Servizi turistici accessori prima dell'inizio del viaggio. Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l'insorgenza della causa che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal Vettore, tour operator, Struttura ricettiva o fornitore di Servizi turistici accessori al viaggio in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento o la modifica resterà a carico dell'Assicurato stesso.

****Avvertenza****

Nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata oltre le ore 24:00 del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso inizi entro 30 giorni dalla data di acquisto della polizza, affinché le citate cause di infortunio e malattia siano valide ai fini della denuncia di un sinistro, è necessario che il sinistro stesso comporti almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea.

17.4 Garanzia Bagaglio ed Effetti Personali

A. Bagaglio ed Effetti Personali

1. Smarrimento, danneggiamento o furto

Qualora il bagaglio venisse smarrito, danneggiato o rubato nel corso del viaggio, l'Assicuratore rimborserà le spese di riparazione e di sostituzione sino alla concorrenza del Massimale indicato nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI" e ad integrazione di quanto rimborsato dall'albergatore o dal vettore aereo responsabile.

2. Ritardata consegna del bagaglio

Qualora, in occasione del volo di andata, il bagaglio venisse smarrito o consegnato con un ritardo di almeno 12 ore da parte del vettore aereo o di altro genere, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le spese sostenute da quest'ultimo per l'acquisto degli Articoli di prima necessità quali vestiti, medicinali, articoli di toilette ed ausili per la mobilità.

Inoltre, si specifica quanto segue:

- a) L'Assicurato deve prendere tutte le precauzioni necessarie per la salvaguardia del proprio bagaglio. In caso di smarrimento o furto del bagaglio l'Assicurato deve intraprendere tutte le azioni necessarie per rientrarne in possesso.
- b) Gli oggetti di valore devono essere custoditi dall'Assicurato in ogni momento oppure essere riposti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
- c) In caso di smarrimento o furto del bagaglio l'Assicurato deve compiere tutte le azioni necessarie per denunciare l'evento all'autorità di pubblica sicurezza (o all'albergatore in caso di smarrimento o furto avvenuto in hotel) entro le 24 ore successive alla conoscenza dell'evento e presentare all'Assicuratore una copia della denuncia scritta presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
- d) In caso di smarrimento o furto del bagaglio durante il trasporto effettuato dal vettore aereo o di altro genere l'Assicurato deve presentare denuncia scritta/lettera di reclamo allo stesso vettore entro le 24 ore successive alla conoscenza dell'evento e deve presentare all'Assicuratore una copia della denuncia scritta/lettera di reclamo o del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report).
- e) Nel caso in cui il bagaglio venisse temporaneamente smarrito o consegnato in ritardo dal Vettore, l'Assicuratore dovrà ricevere documentazione scritta da parte del suddetto vettore che provi che il ritardo si sia protratto per almeno 12 ore successive all'arrivo dell'Assicurato presso la destinazione.
- f) Nel caso in cui l'Assicurato abbia sostenuto delle spese per l'acquisto degli articoli di prima necessità ed abbia aperto un Sinistro per lo smarrimento, danneggiamento o furto del bagaglio, dipeso dallo stesso evento, l'ammontare del rimborso delle spese di prima necessità verrà decurtato dall'ammontare totale degli Indennizzi. **In ogni caso, la somma decurtata non sarà superiore a quella sostenuta per l'acquisto dei beni di prima necessità.**
- g) **I corredi fotocineottici e l'apparecchiatura della quale sono accessori, sono considerati un unico oggetto** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina fotografica, flash, obiettivi, batterie, borsa).

B. Smarrimento o furto del passaporto/patente

In caso di smarrimento, distruzione o furto del passaporto e/o della patente di guida dell'Assicurato durante il viaggio all'Estero, l'Assicuratore pagherà sino alla concorrenza del Massimale indicato nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI":

- a) le spese sostenute per ottenere i documenti sostitutivi necessari per consentire il rientro dell'Assicurato in Italia, incluse le ulteriori spese di trasporto e di albergo (solo camera) sostenute dall'Assicurato stesso o per suo conto, al fine di ottenere tali documenti nel corso del viaggio e
- b) le spese e gli oneri necessari per il rifacimento del passaporto o della patente di guida, a condizione che i documenti sostitutivi restino validi per almeno i 2 anni successivi alla data dello smarrimento, distruzione o furto.

Inoltre, occorre specificare quanto segue:

- c) L'Assicurato deve custodire con ragionevole diligenza il proprio passaporto e/o la patente di guida. In caso di smarrimento o furto del passaporto e/o della patente di guida l'Assicurato deve intraprendere tutte le azioni necessarie per rientrarne in possesso.

- d) Il passaporto e/o la patente di guida devono essere custoditi dall'Assicurato in ogni momento nel caso in cui non fossero riposti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
- e) In caso di smarrimento o furto del passaporto e/o della patente di guida l'Assicurato deve compiere tutte le azioni necessarie per **presentare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza** (o all'albergatore se lo smarrimento o il furto sono avvenuti in albergo) **entro le 24 ore successive alla conoscenza dell'evento** e presentare all'Assicuratore una copia della denuncia scritta.

17.5 Garanzia Inconvenienti di Viaggio

A. Interruzione del Viaggio

L'Assicuratore, nei limiti previsti nella " TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI", rimborserà l'importo della caparra confirmatoria e le eventuali penali addebitate contrattualmente (sulla base dei documenti di viaggio e del Regolamento Penale) dal vettore, Tour Operator, agenzia di viaggi, struttura ricettiva o fornitore di servizi turistici accessori e non recuperabili in altro modo, qualora l'Assicurato sia costretto a rinunciare al viaggio **come conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi, purché involontari, imprevedibili al momento della stipula della polizza:**

- a) l'Assicurato o il Compagno(i) di viaggio sono colpiti da uno dei seguenti eventi:
 - i. morte
 - ii. Infortunio grave
 - iii. Malattia grave o improvvisa
 - iv. complicazioni della gravidanza (a condizione che tali complicazioni siano certificate da un medico specializzato in ostetricia)
 - v. obbligo di quarantena su ordine del medico curante **a condizione che l'Interruzione del viaggio sia certificato come necessario dal medico.**
- b) un parente stretto, un collega stretto/socio dell'Assicurato o di un suo Compagno di viaggio o qualsiasi altra persona con la quale l'Assicurato avrebbe trascorso il viaggio, sono colpiti da uno dei seguenti eventi:
 - i. morte
 - ii. Infortunio grave
 - iii. Malattia grave o improvvisa o
 - iv. complicazioni della gravidanza (a condizione che tali complicazioni siano certificate da un medico specializzato in ostetricia) **a condizione che il motivo dell'Interruzione del viaggio sia certificato dal medico.**
- c) furto tentato o compiuto in casa dell'Assicurato o del Compagno di viaggio. In tal caso è necessario che sia richiesta, da parte delle autorità di pubblica sicurezza, la presenza dell'Assicurato o del Compagno di viaggio.
- d) grave incendio o allagamento della casa dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, a condizione che tali eventi si verificano successivamente all'inizio del viaggio.

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti per la modifica o l'annullamento del viaggio di ritorno e il pro-rata della quota di Soggiorno non usufruito dall'Assicurato applicando l'eventuale **Franchigia e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previsto nella TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI.**

Il pro-rata sarà calcolata sul 100% del valore del viaggio assicurato al netto del valore dei Titoli di viaggio di A/R e dei costi di gestione pratica. Ai fini del calcolo del pro-rata, il giorno in cui il viaggio viene interrotto ed il giorno inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

In caso di decesso dell'Assicurato il rimborso verrà effettuato agli eredi legittimi dell'Assicurato

B. Ritardata partenza o Rinuncia al Viaggio

In conseguenza di 8 ore complete di ritardo del volo internazionale di andata o del volo di ritorno rispetto all'orario di partenza previsto, nel caso in cui il Trasporto Pubblico venga posticipato a causa di sciopero, agitazioni di lavoratori, Tempo avverso, guasti meccanici o mancato decollo dell'aeromobile a causa di problemi meccanici o strutturali, l'Assicuratore

alternativamente:

- A. provvede al pagamento dell'Indennizzo previsto nella **TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI** per "Ritardata partenza",
oppure
- B. nel caso in cui l'Assicurato rinunci al viaggio dopo un ritardo di almeno 24 ore complete del volo di andata in partenza dall'Italia, l'Assicuratore rimborsa all'Assicurato i costi di viaggio e di albergo non utilizzati, che siano stati pagati o contrattualizzati e sino alla concorrenza del Massimale indicato nella **TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI** per "Rinuncia al viaggio", purché tali costi non possano essere recuperati in altro modo.

Inoltre, si specifica quanto segue:

- e) **Le garanzie di cui alle lettere A e B del paragrafo che precede sono alternative.**
- f) **L'Assicurato deve:**
- i. **effettuare regolare check-in prima della partenza, come risultante dal biglietto di viaggio;**
 - ii. **notificare l'evento all'agente di viaggi, tour operator, e fornitore dei servizi di trasporto;**
 - iii. **fornire all'Assicuratore prova scritta, rilasciata dal Trasporto Pubblico e che certifichi la durata e le cause del ritardo e**
 - iv. **calcolare il tempo necessario per raggiungere il punto di partenza.**

C. Mancata partenza

La garanzia è valida solo se riportata come "Attiva" nel Certificato di Assicurazione e se il relativo Premio relativo è stato pagato.

L'Assicuratore, entro i limiti previsti in Polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi Titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato nel luogo di partenza del viaggio di andata, in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza del viaggio;
- ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio;

Inoltre, si specifica che **l'Assicurato deve:**

- **fornire prova di tutti gli ulteriori costi sostenuti;**
- **concedersi tempo sufficiente per arrivare in tempo al punto di partenza previsto;**
- **in caso di incidente/guasto meccanico, fornire all'Assicuratore:**
 - i) **prova scritta del guasto meccanico rilasciata dal fornitore del servizio di assistenza intervenuto in occasione dell'evento;**
 - ii) **ragionevoli prove che il veicolo utilizzato fosse idoneo a viaggiare, correttamente mantenuto e che si sia rotto al momento dell'evento occorso;**
 - iii) **in caso di ritardo del mezzo di Trasporto Pubblico, ragionevoli prove dell'effettivo orario di arrivo e di quello inizialmente previsto.**

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando la Franchigia indicata nella " **TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI**" e fino a concorrenza del Massimale ivi previsto.

D. Perdita della coincidenza

Nel caso in cui l'Assicurato perda la coincidenza confermata del volo a causa del ritardato arrivo del volo assicurato su cui stava viaggiando ed il vettore non metta a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'effettivo orario di arrivo, l'Assicuratore corrisponde all'Assicurato un Indennizzo per ogni giorno (o frazione di esso) di viaggio non goduto dall'Assicurato stesso, secondo quanto indicato nella " **TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI**" e applicando la relativa Franchigia.

La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il solo viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURE ED ESCLUSIONI

Art. 18 Persone Non Assicurabili e limite di età

Non è assicurabile la persona che al momento dell'acquisto della presente polizza abbia compiuto 75 anni di età. Per le persone che compiono 75 anni in corso di contratto la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza stessa. Non sono assicurabili le persone di età inferiore ai 16 anni a meno che non iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

La copertura assicurativa non è valida per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Le relative coperture assicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, la copertura assicurativa cessa indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 19 Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più polizze presso lo stesso Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 20 Sanzioni

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Art. 21 Limiti alla copertura della pratica sportiva e attività ricreative in Viaggio

La copertura assicurativa è operante anche in caso di pratica di attività sportive e ricreative (fatto salvo quanto esplicitamente escluso al paragrafo 22.1 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie" lettera "o"), a condizione che:

- a) l'Assicurato non eserciti taluna delle seguenti attività contro il parere di un medico;
- b) vengano praticate indossando l'attrezzatura tecnica prevista;
- c) vengano praticate seguendo i criteri di sicurezza, le regole e i regolamenti specificati dagli organizzatori e/o dai fornitori dell'attività;
- d) vengano praticate al di fuori di competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- e) non sia la ragione principale del viaggio;
- f) non sia svolta professionalmente o dietro compenso economico e in generale non comporti una remunerazione diretta o indiretta.

Art. 22 Esclusioni

22.1 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Le garanzie previste dalla presente Polizza non sono valide per viaggi:

- a) che prevedono attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;

- b) effettuate allo scopo di praticare qualsiasi Sport Invernale;
- c) per i quali l'Assicurato ha ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un medico, o, comunque, con malattie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici e/o cure dentarie o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;
- d) in cui, alla data di prenotazione (o Data di acquisto della Polizza, se successiva) l'Assicurato o il compagno di viaggio fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo all'annullamento, modifica o all'interruzione del viaggio, o ad un Sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza;
- e) per i quali, alla "Data di acquisto della Polizza" o alla "Data di inizio viaggio", sia operativo un divieto o una limitazione o uno sconsiglio (anche temporanei) a viaggiare da parte di una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio o da parte di un'autorità sovranazionale competente. A tale scopo è consigliabile verificare eventuali avvertenze vigenti sul sito Web dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) <https://www.who.int/> e il sito web del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> e il sito Web del Ministero Affari esteri <http://www.viaggiaresecuri.it>;
- f) il cui luogo di destinazione sia situato entro 50 km dalla residenza o domicilio dell'Assicurato.

Inoltre, l'Assicuratore non sarà tenuto a prestare la copertura né sarà obbligato a pagare alcun Indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza, nei casi in cui un Sinistro sia conseguente a:

- g) Malattia Preesistente;
- h) mancata assunzione di farmaci o alla scelta dell'Assicurato di non seguire una cura raccomandata e prescritta o richiesta dal medico;
- i) malattia tropicale per la quale l'Assicurato non è stato vaccinato o non ha seguito la profilassi medica consigliata dal Ministero della Salute Italiano o richiesta dalle autorità del paese di destinazione, eccetto i casi i cui ci sia una dichiarazione del medico curante che certifichi l'impossibilità dell'Assicurato ad essere vaccinati o a prendere il farmaco, per motivi medici;
- j) qualsiasi Malattia Trasmissibile, effettiva o sospetta, che si traduca in restrizioni che impattano sul viaggio assicurato introdotte o messe in atto da parte di qualsiasi fornitore del servizio turistico (vettore, tour operator, agente di viaggio o struttura ricettiva) o di qualsiasi governo o ente governativo. La presente esclusione non si applica alle sezioni "Spese mediche e Rimpatrio Sanitario" e "Assistenza in Viaggio";
- k) malattie psichiche, ansia, stress, fobia, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;
- l) Catastrofi Naturali;
- m) esplosioni nucleari, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- n) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- o) la pratica di Sport Invernali, sport estremi in genere, sport aerei (come l'uso di ultraleggeri, deltaplano e parapendio) alpinismo e arrampicata su roccia, salto con gli sci e sci estremo, lotta e arti marziali, pugilato, sollevamento pesi, rugby e football americano, attività subacquee, parkour, rally, motocross, corsa in quad (fatte salve gite e tour turistici), trial in bicicletta, discesa in bicicletta, caccia, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, slittino, skeleton, bob, bungee jumping, base jumping, sci d'acqua e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurfing, motoscafo, attività sportive senza i permessi necessari, uso e funzionamento di veicoli aerei e subacquei, sport che coinvolgono veicoli a motore o motoscafi, alpinismo sopra la scala UIAAA di grado I, arrampicata esterna oltre i 6 metri, free-climbing outdoor/all'aperto, arrampicata su ghiaccio, skyrunning (corsa in montagna sopra i 2.500 metri di altitudine), escursioni sopra i 3.500 metri senza una guida, downhill in tutte le sue forme, corse automobilistiche e motociclistiche, ciclismo trial, BMX freestyle, parkour, sport freestyle e acrobatici, nuoto in acque libere a più di 100 metri dalla riva (fatta salva la balneazione in prossimità di imbarcazioni ad esempio durante gite turistiche), rafting sopra il grado IV, canoa/kayak sopra il grado II, canyoning sopra il grado III, speleologia oltre al grado SV2-EE (escluso parametro M) della scala C.A.I., sport o attività che prevedono l'utilizzo di armi (ancorché sportive).
- p) eventuali differenze di indennizzo dovute al cambio della valuta nel periodo intercorso tra il momento in cui sono state

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

sostenute le spese ed il momento dell'indennizzo;

- q) partecipazione ad atti illegali;
- r) abuso di alcolici/droghe o abuso di psicofarmaci non prescritti, anche se classificati come legali nel paese in cui si sta viaggiando
- s) suicidio, tentato suicidio, autolesionismo;
- t) atti di temerarietà (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- u) onde sonore;
- v) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, terrorismo;
- w) fallimento, insolvenza o liquidazione di un tour operator, di un agente di viaggio, di un vettore addetto al trasporto delle persone, di una struttura ricettiva (es. hotel), di un agente per la biglietteria o dell'organizzatore del viaggio o di escursioni o cancellazione della prenotazione da parte di uno di questi soggetti;
- x) quarantene generalizzate o estese ad una parte o a tutta la popolazione o area geografica, nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;
- y) dolo e colpa grave.

Restano esclusi tutti i costi che l'assicurato potrebbe recuperare tramite qualunque regime di compensazione, o per i quali l'assicurato avrebbe la facoltà di rivalersi su un qualsiasi fornitore di servizi turistici (vettore, tour operator, agente di viaggio, struttura ricettiva o fornitore di Servizi turistici accessori al viaggio), ai sensi di qualsiasi clausola contrattuale o disposizione normativa vigente.

22.2 Esclusioni specifiche per la garanzia "Spese Mediche e rimpatrio sanitario"

Sono esclusi:

- a) qualunque tipo di patologia cardiaca o cancro diagnosticato prima dell'inizio del viaggio;
- b) Qualsiasi trattamento medico o intervento chirurgico:
 - ritenuto non necessario dal punto di vista medico o posticipabile fino al rientro dell'Assicurato in Italia, secondo il parere di un medico; o
 - non direttamente collegato all'Infortunio o alla Malattia per cui l'Assicurato sia stato ricoverato.
- c) Eventuali costi sostenuti a seguito del rifiuto da parte dell'Assicurato del trasferimento sanitario o del rientro in Italia, pur essendo stato dichiarato idoneo a viaggiare a giudizio della Centrale Operativa.
- d) Trattamenti estetici.
- e) Trattamenti o prestazioni fornite da una casa di cura, centro di riabilitazione o centro benessere.
- f) Qualsiasi trattamento medico per cui l'Assicurato si è recato all'Estero.
- g) Farmaci assunti già prima e che l'Assicurato dovrà continuare ad assumere durante il viaggio.
- h) Spese sostenute al rientro al proprio domicilio/residenza.
- i) Gli ulteriori costi di viaggio e di albergo sostenuti e non preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa.
- j) I costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti per il viaggio.
- k) Gli ulteriori costi di alloggio per una camera singola o privata.
- l) Spese di cremazione o di sepoltura sostenute in Italia.
- m) Le spese derivanti da un trattamento medico / chirurgico di qualsiasi tipo ed usufruito da una persona assicurata oltre le 52 settimane dalla data di insorgenza dell'Infortunio o della Malattia.
- n) Eventuali Sinistri occorsi durante un viaggio effettuato contro il parere del proprio medico.

- o) Eventuali complicazioni della gravidanza note ed antecedenti al viaggio.
- p) la franchigia per le spese mediche sostenute, salvo i casi in cui l'Assicurato abbia contribuito ad una riduzione delle spese mediche presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) all'interno dell'Unione Europea (comprese Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

22.3 Esclusioni specifiche per la garanzia "Assistenza in Viaggio"

Ferme le limitazioni previste per le singole prestazioni, sono altresì escluse dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.

Inoltre, le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese).

Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di Assistenza ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da casi in cui l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso l'Assicuratore sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia.

L'assicuratore non è tenuto a pagare:

- i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
- i costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
- le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio

Relativamente al Trasferimento e Rientro sanitario sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

22.4 Esclusioni specifiche per la garanzia "Annullamento o modifica del Viaggio"

Sono esclusi i sinistri a seguito di infortunio o malattia per i quali non sia prevista almeno una notte di ricovero o la cui conseguenza non sia una frattura ossea, nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata acquistata in una data successiva a quella di acquisto del viaggio; sono inoltre esclusi:

- a) i Sinistri a seguito di:
- a. qualunque tipo di patologia cardiaca o cancro che colpisca una persona da cui dipende il viaggio dell'Assicurato, diagnosticata prima della prenotazione del viaggio (o dell'inizio del Periodo di Assicurazione, se successivo) e da cui potrebbe derivare una valida causa di annullamento del viaggio;
 - b. citazione o convocazione in Tribunale nel caso in cui l'Assicurato o il Compagno di viaggio siano convocati come testimoni/consulenti o se la loro professione prevede la presenza in Tribunale;
 - c. licenziamento o sospensione dal lavoro:
 - i. nel caso in cui l'Assicurato o il Compagno di viaggio fossero già disoccupati o se l'evento fosse ragionevolmente prevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
 - ii. volontario o per giusta causa;

- iii. in caso di lavoratore autonomo o con partita IVA;
 - d. eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare il proprio viaggio, al di fuori dei casi elencati nel paragrafo "Oggetto della copertura".
 - e. volontaria decisione di annullare il viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia elencato nel paragrafo "Oggetto della copertura".
 - f. mancato rilascio del passaporto, del visto e del permesso necessario per partire in viaggio.
- b) Eventuali oneri o spese dovuti a:
 - a) ritardo nel comunicare al tour operator, agente di viaggio o fornitore dei servizi di trasporto o Soggiorno la necessità di annullare la prenotazione;
 - b) divieti o restrizioni emessi da un'autorità pubblica competente.
 - c) Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali, punti, voucher, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
 - d) Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, lockdown, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone).
 - e) Chiusura degli aeroporti per qualsiasi causa.

22.5 Esclusioni specifiche per la garanzia "Bagaglio e Effetti Personali"

A) Bagaglio ed Effetti Personali

Si applicano le seguenti esclusioni:

- a) Oltre al massimale ed al sottolimito indicati nella "TABELLA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI":
 - i) un singolo articolo, paio o set, o parte di un paio o set;
 - ii) il valore totale degli oggetti di valore;
 - iii) il valore totale dell'attrezzatura sportiva.
- b) Smarrimento o furto degli oggetti di valore lasciati incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
- c) Smarrimento o furto del bagaglio o degli effetti personali (diversi dagli oggetti di valore) lasciati incustoditi tranne se:
 - a) contenuti in
 - i) una camera chiusa;
 - ii) in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza o
 - iii) vano portaoggetti chiuso o nel bagagliaio / vano bagagli chiuso a chiave, situato nella parte posteriore di un autoveicolo o sotto una copertura superiore in modo da essere non visibile; e purché ci siano delle prove dell'effrazione della camera, cassetta di sicurezza o autoveicolo o del furto dell'autoveicolo;
 - b) custoditi dal vettore aereo o di altro genere.
- d) Smarrimento, furto o danneggiamento di:
 - i) oggetti di antiquariato, strumenti musicali, quadri, articoli per la casa, occhiali o lenti a contatto, protesi o apparecchi dentari, apparecchi acustici, obbligazioni, titoli finanziari o documenti di qualsiasi genere;
 - ii) attrezzatura sportiva anche durante il loro utilizzo, veicoli e relativi accessori (diversi dagli ausili per la mobilità), moto d'acqua e dispositivi accessori, articoli di porcellana o di altro genere similmente fragile e biciclette;
 - iii) attrezzatura o beni professionali, campionari, denaro d'impresa, beni di commercio o articoli di qualsiasi genere che siano utilizzati per lo svolgimento della propria professione o per i propri affari;
- e) Perdita di valore, normale usura e logorio, ammaccature o graffi, danni da tarpe o parassiti, guasti elettrici, elettronici o meccanici, o Danni causati dalle condizioni atmosferiche o climatiche.
- f) Ritardo, sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o di altro genere.

B) Smarrimento o furto del passaporto/patente

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Si applicano le seguenti esclusioni:

- a) Smarrimento o furto del passaporto e/o della patente di guida lasciati incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
- b) Ritardo, sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o da altra autorità.

22.6 Esclusioni specifiche per la garanzia "Inconvenienti in Viaggio"

A) Interruzione del Viaggio

Sono esclusi:

- a) i Sinistri conseguenti a:
 - i. qualsiasi tipo di patologia cardiaca o cancro che colpisca una persona da cui dipende il viaggio dell'Assicurato, diagnosticata prima dell'Inizio del Viaggio e da cui potrebbe derivare una valida causa di Interruzione del viaggio;
 - ii. eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad interrompere il proprio viaggio;
 - iii. volontaria decisione di interrompere il viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di viaggio.
- b) Eventuali oneri o spese dovuti a:
 - i. ritardo nel comunicare al tour operator, agente di viaggio, o fornitore dei servizi di trasporto o Soggiorno la necessità di interrompere il viaggio;
 - ii. divieti o restrizioni emessi da un'autorità pubblica competente.
- c) Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
- d) I costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti per il viaggio.
- e) Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, lockdown, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone).

B) Ritardata partenza Rinuncia al Viaggio

Sono esclusi:

- a) i sinistri derivanti da:
 - i. sospensione del servizio prestato dal Trasporto Pubblico, imposto dall'autorità per l'aviazione civile, autorità portuale o altra autorità di pari grado;
 - ii. uno sciopero iniziato o annunciato prima della stipulazione della presente Polizza;
- b) Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
- c) I costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dal viaggio.
- d) Qualunque Sinistro nel caso in cui non sia stato stimato/concesso il tempo sufficiente per la partenza.
- e) Qualunque Sinistro verificatosi:
 - i. in presenza di un viaggio effettuato contro il parere dell'Autorità nazionale o locale competente;
 - ii. a seguito di restrizioni e/o limitazioni emesse da un qualsiasi governo / autorità competente.
- f) Qualunque spesa che:
 - i. l'Assicurato possa recuperare dal tour operator, dal vettore aereo, dalla struttura ricettiva ospitante o da altro fornitore di servizi;
 - ii. sarebbe stata regolarmente sostenuta durante il viaggio.

C) Mancata partenza

Sono altresì esclusi:

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia – Capitale sociale €896.176.662 i.v. – Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

- a) Sinistri conseguenti a:
- sospensione del servizio prestato dal Trasporto Pubblico, imposto dall'autorità per l'aviazione civile, autorità portuale o altra autorità di pari grado;
 - scioperi iniziati o comunque già annunciati antecedentemente alla stipula della presente assicurazione o alla prenotazione del viaggio, se successiva.
- b) Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
- c) I costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dal viaggio.
- d) Qualunque Sinistro nel caso in cui non sia stato stimato/concesso il tempo sufficiente per la partenza;
- e) Qualsiasi Sinistro verificatosi:
- in presenza di un viaggio effettuato contro il parere dell'Autorità nazionale o locale competente;
 - a seguito di restrizioni e/o limitazioni emesse da un qualsiasi governo / autorità competente.
- f) Qualsiasi spesa che:
- possa essere rimborsata all'Assicurato dal tour operator, dal vettore aereo, dall'hotel o dal fornitore di servizi in genere;
 - l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto durante il viaggio.

D) Perdita della coincidenza

Si applicano le seguenti esclusioni:

- a) casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
- b) casi di perdita della coincidenza per cause imputabili all'Assicurato.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 23 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Condizioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni.

- a) In caso di Infortunio o Malattia e in caso di bisogno:
- i. di cure ospedaliere e di un Ricovero, di cure specialistiche, di esami medici, di scansioni o di essere riportato in Italia, occorre immediatamente contattare La Centrale Operativa al numero: + 39 06 42 11 53 12 oppure 800 954479, anche tramite una persona terza (esempio: il coniuge o un familiare) nel caso in cui l'Assicurato non sia nelle condizioni di farlo autonomamente.
Se La Centrale Operativa non è stata preventivamente contattata, ogni spesa sostenuta dall'Assicurato che altrimenti non sarebbe stata sostenuta dalla Centrale Operativa, qualora contattata, verrà dedotta dal pagamento del Sinistro.
 - ii. di ogni trattamento medico diverso da quello previsto al punto (i) che precede - è necessario seguire la procedura descritta al punto (b) che segue. È possibile usufruire dei servizi forniti dalla Centrale Operativa, se necessario.
- b) Per tutti gli altri Sinistri occorre che l'Assicurato o una terza persona chiami il prima possibile il seguente numero: Tel: + 39 06 42 11 53 12 disponibile dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 18.00 o inviare una email al seguente indirizzo: Heyconadassicurazioni.sinistri@chubb.com il prima possibile e comunque entro 30 giorni dal momento in cui sei venuto a conoscenza del Sinistro.
- c) È necessario fornire a spese dell'Assicurato tutte le informazioni, le prove e le ricevute che l'Assicuratore chiederà, compresi i certificati medici firmati da un medico, le denunce presentate all'autorità di pubblica sicurezza, così come ogni altro documento.
- d) L'Assicurato deve prestare l'attenzione del buon padre di famiglia per evitare la perdita, i danni, gli Infortuni, le lesioni o le Malattie come se non fosse assicurato. Se gli effetti personali non sono stati custoditi con diligenza il Sinistro potrebbe non essere pagato. Gli oggetti assicurati con questa Polizza devono essere mantenuti in buone condizioni.
- e) È necessario adottare tutte le misure ragionevoli per proteggere qualsiasi oggetto o effetto personale da ulteriori perdite o Danni e per recuperare ogni oggetto perso o rubato.
- f) È necessario inviare all'Assicuratore nel momento in cui se ne viene a conoscenza e senza rispondere, qualsiasi scritto in originale, atto di citazione, procedura legale o altra corrispondenza ricevuta in relazione a un Sinistro.
- g) In assenza di un espresso consenso scritto dell'Assicuratore l'Assicurato non deve:
- ammettere la responsabilità, offrire o promettere di effettuare un qualsiasi pagamento; o
 - vendere o comunque disporre di qualunque oggetto o effetto personale per il quale un Sinistro è stato denunciato.
- h) L'Assicurato deve riconoscere il diritto dell'Assicuratore a:
- scegliere se pagare l'importo di un Sinistro (al netto delle Franchigie e fino al limite di Polizza) o riparare, sostituire o ripristinare un oggetto o un effetto personale che è danneggiato, smarrito o rubato;
 - controllare e prendere possesso di qualsiasi oggetto o effetto personale per il quale è stato aperto un Sinistro e gestire qualsivoglia recupero in modo ragionevole;
 - subentrare e trattare con la difesa o trovare un accordo per la definizione di un Sinistro per conto dell'Assicurato ed essere premiato se un accordo è raggiunto senza costi, indicando quale percentuale di quei costi dovrebbe essere pagato per i costi e le spese e quanto dovrebbe essere pagato all'Assicuratore;
 - liquidare tutti i Sinistri in euro;
 - essere rimborsati entro 30 giorni per ogni costo o spesa che non è coperta dalla Polizza, ma che l'Assicuratore paga all'Assicurato o per suo conto;
 - ricevere a proprie spese i certificati medici in originale, ove richiesto, prima di pagare un Sinistro;
 - richiedere e procedere ad un esame medico ed esigere un esame post-mortem, ai sensi di legge.

- i) Non saranno pagati i Sinistri fraudolenti, in caso di frode la Polizza può essere annullata.
- j) In caso di smarrimento o furto del bagaglio, del denaro, del passaporto o della patente è necessario ogni ragionevole sforzo da parte dell'Assicurato per fare la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza entro le successive 24 ore dal momento in cui sei venuto a conoscenza del Sinistro.
- Se lo smarrimento o il furto è avvenuto in hotel, è necessario sporgere reclamo alla direzione dell'hotel; e
 - Se il denaro smarrito o che rubato comprende dei travellers cheques, è necessario avvisare anche la filiale locale o l'agente della società emittente; e
 - fornire all'Assicuratore una copia della denuncia originale e/o della lettera di reclamo, a seconda dei casi.
- k) In caso di bagaglio smarrito, rubato o danneggiato mentre era in custodia presso una compagnia aerea o un altro vettore per il trasporto delle persone occorre presentare la lettera di reclamo alla compagnia aerea o altro vettore per iscritto entro le successive 24 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del Sinistro e mandare all'Assicuratore una copia del P.I.R. originale (Property Irregularity Report).

Art. 24 Gestione dei Sinistri. Controversie in caso di Sinistro.

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze di un Sinistro, le Parti si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata tra le Parti, ad un Collegio di esperti della materia rilevante, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni del presente Contratto di Assicurazione.

La proposta di convocare il Collegio peritale può in ogni caso partire da una qualsiasi delle Parti (incluso l'Assicuratore) la quale, dopo aver verificato la disponibilità dell'altra (ossia, nel caso dell'Assicuratore, del Contraente/Assicurato) all'attivazione della procedura conciliatoria, provvede a nominare, per iscritto, il perito designato e a raccogliere il nome del perito a sua volta designato dall'altra Parte.

Il terzo perito viene scelto dalle Parti, tra tre nomi proposti dai periti designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell'Ordine professionale rilevante avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo perito, la Parte proponente convoca il Collegio, invitando l'altra Parte a presentarsi.

Il Collegio ha sede presso il luogo di residenza dell'Assicurato Principale e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico, a meno che la decisione del Collegio sia a favore dell'Assicurato, per cui in tal caso tutti i costi e gli oneri relativi alla nomina del Collegio e ai relativi compensi, resteranno a carico dell'Assicuratore. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei periti rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 25 Prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 26 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni. Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea.

=====

Chubb European Group SE

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Rappresentante Legale

Orazio Rossi

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento – trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze, nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati, per sottoscrivere e poi gestire le polizze da Lei richieste, sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio il Suo nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, o dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati, così come, previo Suo consenso, dati ricadenti in categorie particolari quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. In assenza di tali dati, non saremo in grado di stipulare, né prendere in carico e gestire, alcun genere di polizza. Inoltre, in dipendenza del tipo di copertura da Lei richiesto, potremo trattare i dati di eventuali soggetti da Lei indicati quali assicurati o beneficiari, cui tale informativa pure è rivolta, fermo restando che Chubb European Group SE raccoglierà direttamente anche il consenso di tali soggetti nel caso in cui sia necessario in base alla vigente normativa.

Inoltre, tenuto conto che le condizioni di questa polizza sono riservate a clienti che siano titolari di una carta fedeltà a marchio Conad, qualora Lei presenti la Sua carta al momento della stipula della polizza e fornisca a Chubb European Group SE il Suo specifico ed espresso consenso a tal fine, quest'ultima comunicherà i dati connessi alla sottoscrizione e alla gestione della polizza alla sola Cooperativa socia di CONAD che ha emesso e gestisce la Sua carta fedeltà, affinché la stessa possa trattarli, in qualità di autonomo titolare, per tutte le finalità connesse al relativo programma di fidelizzazione. Precisiamo che i dati che potranno essere comunicati per la suddetta finalità, solo previo Suo esplicito consenso, sono quelli inerenti la stipula della polizza e la sua successiva gestione, inclusi i dati relativi ai sinistri aperti, ad eventuali interazioni col Customer Care di Chubb European Group SE o reclami presentati, con rigorosa esclusione della trasmissione di qualsiasi dato appartenente a categorie particolari, come quelli relativi alla Sua condizione di salute. Resta inteso che la Cooperativa socia di CONAD che ha emesso e gestisce la carta fedeltà da Lei eventualmente associata al momento della stipula della polizza, una volta ricevuti i dati da Chubb European Group SE, li tratterà quale autonomo titolare per le finalità connesse alla gestione del programma di fidelizzazione, ivi incluse quelle di marketing e di profilazione, nei limiti dei consensi da Lei eventualmente già prestati. Resta inteso che in ogni momento potrà revocare tale consenso, impedendo ogni ulteriore comunicazione dei Suoi dati da parte di Chubb alla Cooperativa socia di CONAD competente, restando salvi i trattamenti effettuati fino al momento della revoca.

Fermo quanto sopra, al fine di favorire un'efficiente gestione del programma di fidelizzazione da parte della Cooperativa socia di CONAD che ha emesso la carta fedeltà da Lei presentata al momento della stipula della polizza, Chubb European Group SE intende permetterle di visualizzare agevolmente, tramite la Sua area riservata MyConad, i soli dati essenziali identificativi della polizza stessa. A tal fine, Chubb European Group SE, sulla base del legittimo interesse della Cooperativa socia di CONAD competente a facilitare il reperimento di queste informazioni essenziali da parte dei propri clienti nelle proprie pagine personali sui canali digitali a marchio CONAD, comunicherà alla stessa i seguenti dati: il numero della Sua carta fedeltà, la tipologia di polizza stipulata e la data di relativa attivazione e scadenza. Resta fermo il fatto che l'accesso a tali informazioni è riservato alla persona autorizzata ad accedere all'area MyConad utilizzando le proprie credenziali

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero adottando, a garanzia dei diritti degli interessati, le clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi adottate dalla Commissione Europea. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite, in qualità di responsabili del trattamento.

I Suoi Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte (la invitiamo a leggere la nostra informativa estesa, al seguente link, <https://www.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.html>, per maggiori dettagli sui tempi di conservazione dei Suoi dati).

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Le ricordiamo che Le spetta anche il diritto di proporre reclamo all'Autorità

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia – Capitale sociale €896.176.662 i.v. – Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb European Group SE, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.html>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Come presentare un Reclamo

<p>All'Assicuratore</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Assicuratore, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano</p> <p>Fax: 02.27095.430</p> <p>Email: ufficio.reclami@chubb.com</p> <p>L'Assicuratore fornirà riscontro al Reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri relativi alle garanzie di assistenza gestite dalla Centrale Operativa devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, alla medesima, ai seguenti indirizzi:</p> <p>+39 06 4211 58 91</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al Reclamo trattato dall'Assicuratore.</p> <p>Il modello per presentare un Reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.IVASS.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un Reclamo" o al seguente link: https://www.IVASS.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei Danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>

Conad Discovery

CONAD DISCOVERY S.r.l.
P.IVA 04141191207 Bologna
Via Michelino 59 - 40127 - Bologna

CONAD DISCOVERY SRL è un intermediario assicurativo, iscritto alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con numero A000760026. e soggetto alla vigilanza dell'IVASS. Consulta gli estremi dell'iscrizione al sito www.ivass.it.

Chubb European Group

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano
Telefono: 02 270951
Fax: 02 27095333
Mail: info.italy@chubb.com
www.chubb.com/it

Chubb è un leader mondiale nel settore assicurativo.

Presente in 54 paesi, Chubb offre soluzioni assicurative a imprese e individui in ambito Property & Casualty e Accident & Health a diverse tipologie di clienti.

La compagnia si caratterizza per una vasta offerta di prodotti e servizi; una rete di distribuzione molto ampia; un'eccezionale solidità finanziaria; l'operatività a livello globale.

Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla Borsa Valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell'indice S&P 500. Chubb impiega circa 43.000 persone nel mondo.